

I.C.S. - "MANZONI - IMPASTATO"-PALERMO
Prot. 0012201 del 09/11/2022
IV (Uscita)

LEGGE 19 luglio 2019, n. 13.

Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni per la crescita, lo sviluppo e la razionalizzazione
dell'amministrazione e degli enti regionali

Art. 1.

*Disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale
della Regione siciliana*

1. L'Amministrazione regionale, ai fini del contenimento della spesa corrente, del conseguimento di una migliore razionalizzazione dei servizi forniti all'utenza e dell'efficienza delle proprie attività istituzionali, realizza entro il termine di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Centro direzionale regionale in Palermo.

2. Nel Centro direzionale trovano allocazione gli uffici degli Assessorati regionali, dei Dipartimenti regionali e degli uffici periferici aventi sede istituzionale nella città di Palermo, gli Uffici speciali nonché i Dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ad eccezione di quelli che il Presidente della Regione medesimo disponga che restino allocati presso Palazzo d'Orleans. Trovano altresì allocazione nel Centro direzionale gli uffici delle società partecipate della Regione siciliana attualmente ospitati in immobili non di proprietà delle stesse Società con sede legale in Palermo.

3. Il progetto definitivo del Centro direzionale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente e della Commissione legislativa Bilancio dell'ARS, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comprensivo dei tempi per l'acquisizione dei pareri di legge.

4. Il progetto approvato è trasmesso al Consiglio Comunale di Palermo per l'adozione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Decorso il termine di 120 giorni dalla trasmissione senza che sia intervenuta alcuna deliberazione consiliare, il progetto definitivo si intende favorevolmente adottato per decorso dei termini di formazione del silenzio assenso.

6. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, sentito il parere della Commissione legislativa Ambiente, territorio e mobilità e della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni attuative.

7. Il complesso del Centro direzionale risponde al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente utilizzando impianti alimentati con fonti rinnovabili per la copertura del fabbisogno energetico primario integrato con impianti solari termici per il fabbisogno di acqua calda sanitaria. Per la relativa costruzione sono utilizzati materiali e finiture naturali e/o riciclabili ad alto comfort acustico, oltre che energetico, insieme a misure idonee per prevenire l'effetto dannoso del radon. Sono, altresì, previsti: l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua autorigenerata, attraverso un sistema di raccolta dell'acqua piovana con cisterna di accumulo; aree attrezzate destinate alla raccolta differenziata e la realizzazione di un'area destinata al compostaggio domestico; aree attrezzate per il parcheggio di biciclette e per i mezzi elettrici o mezzi similari.

Art. 2.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Fatta salva la vigenza e la durata dell'incarico dell'attuale Garante, l'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 33.

Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti

1. Nell'ambito della Regione è istituito il “Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale”, di seguito denominato Garante, la cui attività è rivolta anche nei confronti di tutte le persone che, a qualunque titolo, sono sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

2. Il Garante è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, sentito il parere della commissione legislativa competente. Dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta. Per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Con proprio decreto, il Presidente della Regione definisce le modalità di funzionamento dell'ufficio.

3. Il Garante è scelto tra i soggetti iscritti in un apposito registro da istituire presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di particolari competenze nel settore della tutela dei diritti, della prevenzione della criminalità, del disagio sociale o che abbiano ricoperto incarichi istituzionali e sociali di particolare importanza negli stessi settori.

4. Costituiscono titoli preferenziali per la nomina i seguenti:

a) laurea in giurisprudenza, in lettere, in filosofia, in pedagogia, in psicologia, in sociologia o equipollenti;

b) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani nonché della tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori.

5. La carica di Garante è incompatibile con l'esercizio delle seguenti funzioni e/o incarichi:

a) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere;

b) componente del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati e dell'Assemblea regionale siciliana;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

d) giudice onorario presso i tribunali.

6. Se successivamente alla nomina è accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente della Regione invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'interessato abbia provveduto, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la relativa sostituzione.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dei componenti della Commissione legislativa competente, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. Il Garante:

a) pone in essere ogni iniziativa necessaria ed opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni;

b) vigila affinché sia garantito l'esercizio dei diritti fondamentali ai soggetti di cui alla lettera a) e ai loro familiari, tenendo conto della relativa condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per acquisire eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;

c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste;

d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli d'intesa utili al migliore espletamento delle funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di restrizione delle libertà personali;

e) esprime parere vincolante sui Piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti;

f) riceve ed istruisce le istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 e ne segue la relativa fase esecutiva.

9. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Al Garante è consentito libero accesso ad atti, informazioni e documenti inerenti al suo mandato. Il Garante presenta relazioni annuali sulle attività svolte all'Assemblea regionale siciliana ed al Presidente della Regione. Il Garante ha facoltà di formulare proposte e di richiedere all'Assemblea regionale siciliana, alle Commissioni parlamentari ed al Presidente della Regione l'avvio di iniziative ed interventi, per quanto di rispettiva competenza, a tutela dei diritti fondamentali delle persone soggette a restrizione della libertà personale. E' comunque fatta salva la potestà del Garante di delegare in forma scritta, nei singoli casi in cui se ne prospetti la necessità, al dirigente dell'ufficio, anche accompagnato da altro funzionario dello stesso, il potere di fare ingresso nelle carceri, previo preavviso al direttore dell'istituto, per adempiere ai compiti espressamente indicati nella delega e con l'osservanza dei criteri in essa contenuti.”.

Art. 3.

Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico.

Art. 4.

Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia

1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola

della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie

Art. 5.

Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali

1. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dell'importo massimo di 250 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 31 dicembre 2019, da trasferire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane, per le finalità definite dalla medesima legge, entro il 30 settembre 2019. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane possono utilizzare fino al 20 per cento delle somme ad essi attribuite per il pagamento di rate di mutui accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, di cui euro 45.812.754,53 quale rimborso della quota capitale, ed euro 4.187.245,47 per il pagamento della quota interessi nell'esercizio finanziario 2021.

Art. 6.

Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie

1. Al fine di ridurre l'impatto finanziario sul sistema sanitario regionale delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che ha posto a carico del Fondo sanitario gli oneri del mutuo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra il Ministero dell'Economia e la Regione siciliana, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali per la salute e per l'economia, previa intesa con i soggetti interessati, promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione

del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, da attuare anche mediante conferimenti, ove previsto, a fondi immobiliari esistenti istituiti ai sensi delle disposizioni statali o regionali vigenti.

2. Le Aziende sanitarie, entro il 31 dicembre 2019, definiscono la ricognizione e la valutazione del patrimonio immobiliare non strettamente destinato alle attività sanitarie, oggetto del piano di cui al comma 1. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato ad avvalersi, tramite convenzione, dell'Agenzia delle Entrate, Dipartimento Territorio, ovvero di risorse interne all'amministrazione.

Art. 7.

Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari

1. Ai Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11.

Art. 8.

Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

2. Per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro in favore di società sportive iscritte al Comitato italiano paralimpico (CIP) per attività agonistiche e non agonistiche.

3. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 780 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709). Ai relativi oneri, pari a 780 migliaia di euro, si provvede: quanto a 625 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001; quanto a 20 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215742; quanto a 135 migliaia di euro, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 413370.

4. Al fine di promuovere la realizzazione della tappa siciliana dell'*European golf tour* è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede, per l'esercizio 2021, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 9.

Opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi relativi all'impiantistica sportiva

1. I comuni destinatari di decreti di finanziamento, utilmente collocati in graduatorie di merito, a seguito di bando pubblico, impossibilitati ad eseguire ovvero a

completare i relativi interventi per causa di forza maggiore e/o calamità naturali, sono autorizzati ad utilizzare le risorse stanziare e non spese per la realizzazione di interventi della stessa tipologia nell'ambito del territorio comunale, nonché per interventi di recupero o completamento di opere presenti sul territorio comunale, di cui all'elenco previsto all'articolo 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali gli uffici competenti del Genio civile abbiano attestato l'adeguatezza delle condizioni strutturali, previo parere del competente Assessorato.

2. Ai fini della razionalizzazione della spesa, le risorse del Piano operativo complementare, assegnate ai comuni per interventi relativi all'impiantistica sportiva, possono essere rimodulate dagli enti beneficiari a condizione che vengano utilizzate per le medesime finalità.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 8 - Allegato 1, Parte B - della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, capitolo 216529, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2019, di 1.500 migliaia di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2019, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704, accantonamento 1001.

Art. 11.

Disposizioni in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

1. All'articolo 36, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017" sono sostituite con le parole "A decorrere dall'esercizio finanziario 2019" e dopo le parole "D. P. Reg. 21 giugno 2012, n. 52" sono aggiunte le parole "oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti per legge".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2019-2021, la spesa annua di euro 83.106,17 (Missione 1, Programma 11, Capitolo 108560 - euro 70.376,00, Missione 1, Programma 8, Capitolo 108006, art. 1 - euro 8.905,17, Missione 1, Programma 10, Capitolo 109001 - euro 3.825,00).

3. In relazione alle obbligazioni assunte dalla Regione per IVA e contributi previdenziali sui compensi ai componenti dell'Organismo indipendente di valutazione per le quali non è stato assunto il relativo impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessivi euro 89.446,81 di cui: euro 76.398,06 (Missione 1, Programma 11, macro aggregato 1.03, Capitolo 108560), euro 8.905,00 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 108166) ed euro 4.143,75 (Missione 1, Programma 10, macro aggregato 1.01, Capitolo 109017).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 172.552,98 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 83.106,17 per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 si fa fronte con le disponibilità della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2019, della Missione 20, Programma 2, capitolo 613950 per l'esercizio finanziario 2020 e della Missione 20, Programma 6, capitolo 215740 per l'esercizio finanziario 2021.

TITOLO III Disposizioni varie

Art. 12

*Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21
e ripristino autorizzazioni di spesa*

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la cifra "536.511.791,91" è sostituita dalla cifra "2.143.208.802,38";

b) al comma 2 le parole 'negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020' sono sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021";

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"b) euro 546.128.822,79 in quote pari ad euro 164.063.895,11 nell'esercizio finanziario 2018, ad euro 127.354.975,89 in ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 e ad euro 127.354.975,90 per l'esercizio finanziario 2021;

b bis) euro 1.597.079.979,60 in trenta quote costanti di euro 53.235.999,32 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 874, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le maggiori risorse rese disponibili dall'entrata in vigore dell'articolo 38 quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che recepisce l'Accordo integrativo di finanza pubblica del 15 maggio 2019 sottoscritto tra il Presidente della Regione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per il Sud, pari a euro 150.000.000 per l'esercizio finanziario 2019, nonché le maggiori risorse derivanti dalla modifica della copertura del disavanzo di cui deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 22 gennaio 2019, pari ad euro 64.408.396,37 per l'esercizio finanziario 2019 e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate:

a) per l'esercizio finanziario 2019, quanto ad euro 100.000.000 in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) per assicurare le funzioni essenziali da ripartire tenuto conto del vigente quadro normativo e della condizione finanziaria degli enti e quanto ad euro 114.408.396,37 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

b) per l'esercizio finanziario 2020, quanto ad euro 62.946.579,53 al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale n. 1/2019.

2 ter. Ai maggiori oneri dell'esercizio finanziario 2021 pari a 127.354.975,90 si provvede mediante riduzione della Missione 20, Programma 1, Capitolo 215704 per l'esercizio finanziario medesimo.

2 quater. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione Programmazione 2014/2020 quanto ad euro 140.000.000 e del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10.000.000 euro per la parziale copertura del concorso della finanza pubblica per l'esercizio finanziario 2019, per un importo complessivo pari ad euro 150.000.000,00 (Missione 1, Programma 4, Capitolo 219213) e per il ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana sulla base dei seguenti criteri, per ordine di priorità:

- a) obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- b) spese connesse ad attività di programmazione annuale di enti ed istituzioni;
- c) voci residue.”.

Art. 13.

Proroga contratti trasporto pubblico locale

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri su strada di interesse regionale e locale, i contratti di affidamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 sono prorogati di 36 mesi, a decorrere dalla data di scadenza e nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

2. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, apporta le conseguenti modifiche ai contratti in essere, al fine di adeguarne gli importi ai corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 14.

Iniziative Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, è autorizzato ad ammettere a finanziamento, nei limiti degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2019, le iniziative le cui obbligazioni giuridicamente vincolanti sono stati emesse e non perfezionate nel corso dell'anno 2018.

Art. 15.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2019-2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 luglio 2019.

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia:

ARMAO

Allegati
Tabella A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA – 2019-2021

TITOLO	TITOLOGIA	CATEGORIA	ANALISI	RUBRICA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	NATURA FONDI	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE				VARIAZIONI IN AUMENTO				VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				PREVISIONI AGGIORNATE				NOMECLATORE
								2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	
4	200	1	7	3	7707 N.I.	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCORDO FIRMATO IL 19 DICEMBRE 2017 TRA LA REGIONE SICILIANA E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ED IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA DA DESTINARE AI LIBERI CONSORZI E ALLE CITTÀ METROPOLITANE PER LE SPESE DI MANUTENZIONE STRADARIA DI STRADE E STRADONARIE, PER LA PREVISIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	5, c. 1
6	300	2	4	2	7708 N.I.	SOMMA DA RICAVARSI MEDIANTE OPERAZIONI FINANZIARIE DI ATTUALIZZAZIONE A FRONTE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	5, c. 1
2	101	1	4	2	7709 N.I.	ASSEGNAZIONE DELLO STATO BELLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020 DA DESTINARE AL CONCONSO ALLA FINANZA PUBBLICA A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 145 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	26	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	12, c. 1, lett. d)
3	500	2	4	2	4221	(MODIFICA DENOMINAZIONE) RIMBORSO DA PARTE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE DELLE SOMME DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL CONCONSO ALLA FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL CONVENZIONE 2014-2020 DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 145 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	12, c. 1, lett. d)
						TOTALE ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	270.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	270.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	

Visto: MUSUMECI

Tabella B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA – 2019-2021

STANZIAMENTO ATTUALE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE										VARIAZIONI IN AUMENTO				VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE				PREVISIONI AGGIORNATE				NOMENCLATORE		
DESCRIZIONE										NATURA FONDI				CASSA				CASSA						
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	RUBRICA	CAPITOLO	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA
18	1	2	7	3	590412 N.L.																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	270.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
50	2	4	4	2	900026 N.L.																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.812.754,53	0,00	0,00	0,00	45.812.754,53	0,00	0,00	0,00	45.812.754,53	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1	1	4	2	214821 N.L.																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.245,47	0,00	0,00	0,00	4.187.245,47	0,00	0,00	0,00	4.187.245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	13	2	473710																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6	1	1	13	2	473746 N.L.																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20	2	1	4	2	215742																			
						38.830.429,78	17.295.138,21	17.295.138,21	0,00	-1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	-1.320.000,00	37.510.429,78	17.295.138,21	17.295.138,21	0,00	37.510.429,78	17.295.138,21	17.295.138,21	0,00	37.510.429,78	17.295.138,21	17.295.138,21
6	1	1	13	2	473709																			
						2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20	3	1	4	2	215704																			
						11.061.000,00	1.500.000,00	950.460.268,16	11.061.000,00	-2.125.000,00	0,00	-2.125.000,00	-2.125.000,00	8.936.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.125.000,00	8.936.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.125.000,00	8.936.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	1	1	11	2	413370																			
						19.076.785,00	47.826.785,00	47.826.785,00	36.373.308,26	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	18.941.785,00	47.826.785,00	47.826.785,00	-135.000,00	18.941.785,00	47.826.785,00	47.826.785,00	-135.000,00	36.238.308,26	8, c. 3	
6	1	1	13	2	472854 N.L.																			
						0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
20	1	1	4	2	215744																			
						13.442.679,54	36.639.248,43	154.949.254,51	13.442.679,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442.679,54	36.639.248,43	36.339.248,43	0,00	13.442.679,54	36.339.248,43	154.949.254,51	0,00	13.442.679,54	36.339.248,43	13.442.679,54
1	1	1	4	2	216529																			
						1.992.701,23	1.989.847,50	0,00	1.992.701,23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.992.701,23	1.989.847,50	0,00	0,00	1.992.701,23	1.989.847,50	0,00	1.992.701,23	1.989.847,50	0,00	0,00

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA – 2019-2021

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CATEGORIA	DESCRIZIONE	NATURA FONDI	STANZIAMENTO ATTUALE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE					VARIAZIONI IN AUMENTO					VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE					PREVISIONI AGGIORNATE					NOME/CLAVATORE					
						2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA						
1	11	1	7	2	108560	1	0,00	0,00	0,00	3.813,02	146.774,06	70.376,00	70.376,00	146.774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	146.774,06	70.376,00	70.376,00	146.774,06	70.376,00	70.376,00	146.774,06	70.376,00	70.376,00	146.774,06	149.787,08	11, c.2-3	
1	10	1	7	2	108006	1	114.283.319,27	102.118.654,65	102.118.654,65	124.647.553,66	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	8.905,17	114.292.224,44	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	102.127.559,82	124.656.458,83	11, c.2
1	10	1	7	2	108001	1	45.403.455,19	42.551.560,62	42.551.560,62	52.515.658,50	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	45.407.280,19	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	42.555.385,62	52.519.483,50	11, c.2
1	10	1	7	2	108166	1	694.397,45	0,00	0,00	1.570.076,07	8.905,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00	0,00	0,00	0,00	8.905,00	703.212,45	0,00	0,00	703.212,45	0,00	0,00	703.212,45	0,00	0,00	703.212,45	1.578.981,67	11, c.3
1	10	1	7	2	108017	1	2.745.480,25	0,00	0,00	2.875.550,50	4.143,75	0,00	0,00	0,00	4.143,75	0,00	0,00	0,00	4.143,75	2.749.624,00	0,00	0,00	2.749.624,00	0,00	0,00	2.749.624,00	0,00	0,00	2.749.624,00	2.879.694,25	11, c.3
20	3	1	4	2	215740	1	96.606.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.606.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	96.606.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	96.606.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	96.606.000,00	89.827.447,02	11, c.4
20	3	2	4	2	613950	1	30.853.456,31	53.379.766,48	75.379.165,92	30.853.456,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.853.456,31	53.379.654,31	53.379.654,31	30.853.456,31	53.379.654,31	53.379.654,31	30.853.456,31	53.379.654,31	53.379.654,31	30.853.456,31	30.853.456,31	11, c.4
0	0	0	0	0	000013	1	191.763.372,26	190.301.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	127.354.975,89	0,00	12, c.1, lett. a), b), c)
1	3	1	4	2	215219	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	12, c.1, lett. d)
1	4	1	4	3	219213	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	-18.000.000,00	12, c.1, lett. d)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA – 2019-2021																																												
MISSIONE				PROGRAMMA				TITOLO				RUBRICA				CAPITOLO				DESCRIZIONE				STANZIAMENTO ATTUALE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE					VARIAZIONI IN AUMENTO					VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					PREVISIONI AGGIORNATE					NOMINATORE
16	1	1	3	1	1	7	3	191302	1	102.125.000,00				2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2019	2020	2021	CASSA	2021	12. c. 1, lett. d)									
									1	102.125.000,00							0,00	102.125.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00					202.125.000,00	101.050.000,00	0,00	202.125.000,00	101.050.000,00	0,00	202.125.000,00	101.050.000,00	0,00	202.125.000,00	12. c. 1, lett. d)							
									1	0,00							0,00	0,00	114.408.396,37	62.946.579,53	0,00	114.408.396,37					114.408.396,37	62.946.579,53	0,00	114.408.396,37	62.946.579,53	0,00	114.408.396,37	12. c. 1, lett. d)										
									1	0,00							0,00	1.666.583.849,62									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.835.453,28										
																		2.168.906.847,31	378.160.949,35	333.329.685,70	227.738.082,07	378.160.949,35				-63.329.685,70	-127.738.082,07	-78.160.949,35	1.035.985.416,06	988.447.688,52	4.460.747.768,86	2.468.906.847,31												

Visto: MUSUMECI